

RELAZIONE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO IN
HOUSE AD ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. DEL S.I.I. DISPOSTO DA
A.A.T.O. VERONESE

Con la presente relazione si vogliono evidenziare, con particolare riferimento alle contestazioni mosse da alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Lavagno, i caratteri di conformità alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di *in house providing* dell' affidamento disposto dalla scrivente.

I rilievi mossi riguardano:

- A) il fatto che al capitale sociale dell'affidataria Acque Veronesi s.c.a.r.l. partecipino società di capitali partecipate da enti locali
 - B) la presunta attribuzione alla società affidataria di un ampio margine decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.
- Vale la pena di affrontare singolarmente le tematiche.

A) Sulla partecipazione di società di capitali al capitale sociale di Acque Veronesi s.c.a.r.l.

Con riferimento alla partecipazione ad Acque Veronesi scarl di alcune società di capitali, interamente partecipate da enti locali rientranti nell'ambito territoriale di riferimento, va evidenziato che non sussiste alcuna disposizione normativa (nazionale o comunitaria) che ne escluda la possibilità, in prospettiva dell'affidamento in house.

La circolare del Ministero dell'Ambiente 6/12/2004 (peraltro priva di portata precettiva) è precedente a successivi pronunciamenti che vale la pena richiamare.

Come autorevolmente chiarito dal parere reso dal Consiglio di Stato (Adunanza della Seconda Sezione 18/04/2007 n. 456/2007): *“La giurisprudenza ha anche chiarito che, in astratto, è configurabile un “controllo analogo” anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo. Tuttavia una tale forma di partecipazione “può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale” (cfr. la citata sentenza Carbotermo, 11 maggio 2006, causa C – 340/04). In tale ottica, la partecipazione indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce comunque il controllo”*

Il Consiglio di Stato, dimostrando di aver recepito l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella richiamata sentenza Carbotecno, ritiene quindi che la partecipazione alla società affidataria di società di capitali (partecipate dagli enti locali) sia compatibile al modello dell'*in house providing*; il problema si sposta, in questo caso, in tema di verifica, in concreto, del grado, più o meno esteso, di controllo che si ottiene per effetto della partecipazione “indiretta” .

Orbene, con riguardo a tale tematica, va ricordato che l'*affievolimento del controllo* non può verificarsi, nel caso in esame, stante la peculiare posizione di affidante-controllore attribuita per legge ad AATO che si somma a quella tipica dell'ente locale.

In ordine al tema del *controllo analogo*, così come sviluppantesi in concreto, si rimanda quindi al successivo punto B).

B) Sulla asserita “autonomia decisionale” di Acque Veronesi s.c.a.r.l.

Anche in relazione all'aspetto di cui al presente paragrafo i rilievi mossi dagli esponenti appaiono destituiti di fondamento.

Vale la pena riassumere gli elementi caratterizzanti il “controllo analogo” nel caso in esame.

1. Il controllo dell'operato del gestore.

Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.¹

Il controllo sull'attività di gestione viene effettuato dall'AATO in base al disposto della Convenzione allegata; rimandando all'esame del testo integrale si ritiene opportuno evidenziarne i tratti salienti.

Va innanzitutto evidenziato che l'assemblea dei sindaci dei comuni costituenti l'AATO - le cui decisioni vengono assunte con un sistema di doppia maggioranza qualificata² - è chiamata ad approvare il *Piano Operativo Triennale* di investimento delle società di gestione³; tale *piano* (che corrisponde per la società di gestione ad un vero e proprio bilancio di previsione triennale)

¹ **Art. 142, comma 3 cit. D.lgs. 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii.**

² Ai sensi dell'art. 5, comma 9 della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 “*Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”, le decisioni di rilevanza fondamentale inerenti il servizio idrico integrato devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Si rileva che il sistema della doppia maggioranza è stato previsto a particolare garanzia e tutela della espressione delle amministrazioni di piccola entità.

³ **Convenzione: Art. 15.1:**

1. *La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'ambito è a cura del Gestore, previa approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.*

2. *Il Gestore, entro il mese di settembre^(*) di ogni anno, predispone il “Piano Operativo Triennale” (in prosieguo denominato POT), in cui deve specificare, gli investimenti del Piano d'ambito che propone di realizzare nel triennio successivo, ed il relativo miglioramento degli indicatori di qualità.*

3 *(omissis)*

4. *L'Autorità d'ambito, approva il POT, di norma entro il mese di dicembre^(*), apportando le eventuali modificazioni che riterrà opportune.*

^(*) Termine modificato con deliberazione di Assemblea n. 9 del 24 novembre 2008.

consente, quindi, agli Enti pubblici, che hanno affidato il servizio idrico integrato tramite l'AATO, di indirizzare gli investimenti futuri e la gestione corrente di Acque Veronesi s.c.a.r.l..

Al fine di consentire una miglior comprensione dello spirito di tale attività di indirizzo si allegano alla presente relazione (all. 1) le copie dei piani triennali approvati dall'Assemblea di ATO con le relative delibere di approvazione.

I progetti degli interventi previsti nel *Piano Operativo Triennale*, a livello preliminare e definitivo, sono soggetti all'esplicita e preventiva approvazione dell'AATO.⁴

Sempre nell'ottica di penetrante indirizzo vanno inquadrati i poteri dell'Autorità d'Ambito in tema di determinazione del quadro tariffario da applicare da parte della società di gestione.

Quindi il fatturato della società di gestione è direttamente controllato dall'AATO Veronese, in quanto la tariffa del servizio idrico integrato è approvata, in ogni suo aspetto, dall'AATO.⁵ Anche i prezzi degli allacciamenti, e le altre generiche condizioni contrattuali, sono approvate in via preliminare dall'AATO.⁶

In altri termini gli Enti pubblici che affidano attraverso l'AATO si garantiscono la possibilità di incidere preventivamente sulla società di gestione in modo da ottenere gli investimenti infrastrutturali desiderati e di determinare i costi del servizio per l'utenza.

Tale controllo è poi garantito in sede di consuntivo.

Infatti, la Acque Veronesi s.c.a.r.l. deve trasmettere all'AATO il progetto di bilancio (consuntivo) almeno trenta giorni prima dell'assemblea societaria di approvazione, in modo che l'AATO possa esaminarne la compatibilità con il *Piano Operativo Triennale* e con la *Convenzione* ed, eventualmente, fare ai soci le comunicazioni ritenute opportune.⁷

⁴ Ai sensi della L. R. del Veneto 7 novembre 2003, n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*", così come modificata dalla L. R. del Veneto 20 luglio 2007, n. 17.

⁵ **Convenzione: art. 28, comma 1:** "*La tariffa e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'ambito in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni consentite dalla legge.*"

⁶ **Convenzione: art. 27, comma 4:** "*Le tariffe per l'allacciamento alla rete dell'acquedotto ed alla rete fognaria (contributi per l'allacciamento), ed i relativi aggiornamenti periodici, sono predisposte dal Gestore, e sono applicate solo dopo la necessaria approvazione dell'Autorità d'ambito. Sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, il Gestore è tenuto a darne adeguata pubblicità all'utenza.*"

⁷ **Convenzione: art. 47, comma 1:** "*Il Gestore si obbliga a depositare, presso gli uffici dell'Autorità d'ambito, il progetto di bilancio d'esercizio almeno trenta (30) giorni prima della data per la quale è fissata la convocazione dell'organo societario che deve approvarlo, e comunque in tempo utile affinché l'Autorità d'ambito possa formulare le proprie osservazioni*"

Ma vi è di più.

L'indirizzo ed il controllo non si fermano agli importantissimi aspetti sostanziali sopra evidenziati ma scendono ad un livello senz'altro più incisivo di quello che generalmente si vuole assicurato in tema di *in house providing*.

La società di gestione è infatti soggetta ad un penetrante controllo "ispettivo" da parte dell'AATO.⁸

Inoltre, i regolamenti di acquedotto e di fognatura sono approvati dall'AATO (all. 2). La Carta del Servizio Idrico Integrato è anch'essa approvata dall'AATO(all. 3). Il Capitolato tecnico delle opere di allacciamento è approvato dall'AATO.

La qualità del servizio idrico integrato che la società di gestione è tenuta ad erogare è definita ed approvata dall'AATO, in sede di approvazione del contratto di servizio.⁹ Il controllo della qualità erogata è attività propria dell'AATO, che l'effettua mediante la struttura operativa.

Le attività industriali che Acque Veronesi s.c.a.r.l. svolge sono regolate direttamente dall'Autorità d'ambito; l'assunzione da parte della società di qualsiasi ulteriore attività rispetto a quelle oggetto dell'affidamento deve essere autorizzata dall'AATO, anche se si tratta di attività affine al servizio idrico integrato.¹⁰

in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d'ambito, dal Piano Operativo Triennale e dal presente atto."

⁸ **Convenzione: Art. 42 Poteri dell'Autorità d'ambito.**

1. *L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi, e con l'emanazione di direttive, e compie atti d'ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.*

2. *Gli atti dell'Autorità d'ambito e le relative modificazioni vincolano il Gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui all'art. 12.*

3. *L'Autorità d'ambito si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, ed anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente atto. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni e/ deduzioni contrarie.*

4. *Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire l'attività di controllo dell'Autorità.*

5. *Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ATO Veronese di cui all'allegato 1, o loro incaricati, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all'erogazione del servizio idrico integrato agli utenti del proprio territorio.*

⁹ Vedi gli articoli da 16 a 27 del vigente contratto di servizio.

¹⁰ **Convenzione: art. 11, comma 1:** *"Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli con il presente atto, ed in quanto economicamente vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed ove richiestogli dall'Autorità, la gestione di ulteriori servizi non compresi tra quelli ad esso affidati, ma*

Si ritiene quindi che, nel caso di specie, siano riscontrabili i caratteri del *controllo analogo*.

Viene, infatti, garantito che *“le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante”* (Cons. stato, sez. V, 8/01/07, n. 5) ed anche *“un’influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società”* (Corte Giustizia CE, 11/05/06, C – 340/04, soc. Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio);

Quanto sin qui detto in ordine ai poteri di controllo garantiti all’AATO va integrato con le disposizioni statutarie di Acque Veronesi s.c.a.r.l..

2. Lo statuto di Acque Veronesi Scarl

La società Acque Veronesi Scarl è una società consortile a responsabilità limitata,¹¹ avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’area gestionale “Veronese”.¹²

L’oggetto sociale (vedasi statuto all. 5) è rigoroso e riguarda, esclusivamente, la gestione del servizio idrico integrato.¹³

connessi od accessori al servizio idrico integrato, che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati”.

A titolo esemplificativo: gestione delle reti fognarie per acque meteoriche; affidamento di lavori di sistemazione dei sottoservizi di alcune strade in modalità congiunta; gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti industriali liquidi presso impianti di depurazione civili; etc.

In questo caso la gestione deve essere contabilmente tenuta separata.

Nell’arco del primo Triennio di gestione l’AATO ha autorizzato una sola attività esorbitante da quelle oggetto dell’affidamento per consentire la realizzazione unificata di sottoservizi su una piccolissima tratta di un comune facente parte dell’ATO (vedasi **all. 4**).

¹¹ Ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile. Lo strumento della società a responsabilità limitata appare particolarmente appropriato al fine di garantire l’accesso ispettivo dei singoli soci, che possono liberamente accedere a tutti gli atti amministrativi e gestionali della società, a termini di legge.

¹² L’Area gestionale Veronese è costituita da 77 comuni dell’ATO Veronese.

¹³ **STATUTO Acque Veronesi Scarl: Art. 2. Attività sociale.**

2.1 La Società ha per oggetto l’esercizio, nell’interesse dei soci, sul territorio dell’area Veronese, così come individuata dall’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Ottimale Veronese (d’ora in avanti anche AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004, a norma dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (in seguito anche T.U.E.L.), delle sotto elencate attività, comprese l’elaborazione di progetti, la direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

– gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito anche SII), di cui alla L. 05.01.1994 n. 36 e alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.

2.2 In tale ambito, scopo della Società è anche la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica che dovesse essere indetta dall’AATO per l’affidamento in

Anche la natura della società risulta univocamente definita,¹⁴ essendo chiaramente dichiarato che la società è costituita nella forma prevista dall'*in house providing* ed essendo statutariamente previsto che (art 3.2. dello statuto:

“ (a) l’attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti locali, soci diretti o indiretti, attraverso società partecipate totalitariamente, è prevista dal presente statuto e dal contratto di servizio (art. 113, comma 11, TUEL);

(b) il controllo è esercitato dagli enti locali, soci diretti e indiretti, in modo associato anche attraverso l’AATO.”

Il capitale sociale deve essere interamente di proprietà pubblica, e possono essere soci solamente enti locali appartenenti all’ATO Veronese, o loro società ed enti interamente da essi partecipati.¹⁵

concessione della gestione del SII ai sensi della vigente normativa statale e della Regione Veneto.

2.3 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

2.4 La Società, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari effettivamente accessorie ed obiettivamente utili al raggiungimento delle finalità consortili; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative di settore e senza apportare alcuna modifica espressa od implicita all’attività che costituisce l’oggetto sociale.

¹⁴ **STATUTO Acque Veronesi Scarl. Art. 3. Natura della società.**

3.1 La Società è costituita ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), dell’art. 113 del TUEL.

3.2 Nel rispetto dei presupposti di cui al suddetto articolo, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

(a) l’attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti locali, soci diretti o indiretti, attraverso società partecipate totalitariamente, è prevista dal presente statuto e dal contratto di servizio (art. 113, comma 11, TUEL.);

(b) il controllo è esercitato dagli enti locali, soci diretti e indiretti, in modo associato anche attraverso l’AATO;

(c) la Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti degli enti pubblici soci diretti e indiretti che la controllano.

3.3 Ai fini della concreta attuazione dell’affidamento cosiddetto “in house”, sussistono:

(a) gli indirizzi, come da statuto e contratto di servizio, in particolare attraverso l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del piano annuale di gestione (budget);

(b) i controlli, da effettuarsi come da contratto di servizio.

3.4 La Società esercita la propria attività attenendosi alle prescrizioni della convenzione stipulata con l’AATO, espressione dei soci costituenti, perfezionando così l’affidamento “in house” del servizio idrico integrato. Il regime di convenzione è retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

¹⁵ **STATUTO Acque Veronesi Scarl. Art. 6. capitale sociale.**

6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 1.045.146,00, è versato in denaro ed è interamente di proprietà pubblica; in particolare, possono essere soci solamente gli enti locali membri dell’AATO Veronese e le società ed enti interamente partecipati da detti enti pubblici.

L'assemblea dei soci si esprime sulle materie fondamentali della vita della società. In particolare, per le finalità qui in rilievo, si segnala che "l'approvazione del piano di gestione (budget annuale) e la determinazione degli indirizzi strategici della società" richiede la maggioranza qualificata pari al 60% del capitale sociale.¹⁶

Il trasferimento delle azioni e il recesso dei soci è regolamentato al fine di evitare che le azioni possano essere assunte in proprietà da soggetti diversi da quelli legittimati statutariamente, ed in particolare, da soggetti non interamente pubblici.¹⁷

6.2 Il capitale sociale è inizialmente ripartito in misura proporzionale agli abitanti residenti nei comuni serviti dai soci, come risultanti dai dati anagrafici al 31.12.2004, attribuiti per 1/3 per ciascuno dei tre servizi costituenti, nel loro insieme, il SII (acquedotto, fognatura e depurazione).

¹⁶ **STATUTO Acque Veronesi Scarl. Art. 11, comma 3.**

"11.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- (a) l'approvazione del piano annuale di gestione e la determinazione degli indirizzi strategici della Società, con una maggioranza almeno pari al 60% del capitale sociale;
- (b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- (c) la nomina, la revoca e la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo, secondo quanto previsto da questo statuto;
- (d) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (e) la nomina e la determinazione dei compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- (f) le modificazioni dello statuto;
- (g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ciò tuttavia nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dallo statuto e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;
- (h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- (i) lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione."

¹⁷ **STATUTO Acque Veronesi Scarl.**

Art. 8. Trasferimento delle quote.

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto dell'art. 6.1 dello statuto e salvo quanto segue.

8.2 La quota di un socio è trasferibile ad altri soci in proporzione alle quote rispettivamente detenute ove il socio cedente abbia cessato di appartenere all'AATO Veronese.

8.3 È comunque esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a società fiduciarie.

8.4 È altresì esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine societaria, per la natura o per le caratteristiche degli stessi, pregiudichi in qualsiasi modo la possibilità di conseguire e/o mantenerne l'affidamento del servizio.

Art. 9. Recesso.

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

La società, per sua genesi, non ha tra le finalità fondamentali la produzione di utili da destinare ai soci. Lo statuto prevede il divieto di distribuire gli utili.¹⁸

Al fine di favorire ulteriormente il controllo diretto da parte dei soci delle attività gestionali della società, è stato, inoltre, costituito un comitato territoriale, composto da soci, che si riunisce a cadenza periodica e viene consultato sui principali fatti gestionali della società (vedasi all. 6).¹⁹ Totalmente privo di rilievo appare il riferimento degli esponenti consiglieri di minoranza del Comune di

(a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

(b) la fusione e la scissione della Società;

(c) la revoca dello stato di liquidazione;

(d) il trasferimento della sede della Società all'estero;

9.2 il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

9.3 il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma c.c.

9.4 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.5 La raccomandata deve essere inviata entro 20 giorni dalla trascrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.6 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 5 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

¹⁸ **STATUTO Acque Veronesi Scarl. Art. 18, comma 4:** *"18.4 Gli utili annuali non possono essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta. Fermo detto vincolo, essi sono destinati in conformità della legge e delle deliberazioni dell'Assemblea che approva il bilancio."*

¹⁹ **STATUTO Acque Veronesi Scarl. Art. 26. Comitato territoriale.**

"26.1 Al fine di agevolare, da parte dei soci, l'attività di indirizzo, programmazione e controllo di cui all'art. 3.2 dello Statuto, oltre che un costante esercizio del diritto di informazione e controllo previsto dall'art. 2476, comma 2°, c.c., può essere istituito dall'Assemblea dei soci un "Comitato Territoriale".

26.2 Il Comitato svolge funzioni consultive a favore degli amministratori e di informazione e controllo, nel senso sopra indicato, a favore dei soci, con lo scopo di assicurare una adeguata rappresentanza agli enti locali facenti parte dei distretti territoriali (Montano, Pedemontano e Pianura) in cui si suddivide l'area "Veronese" in cui la Società opera.

26.3 Il Comitato è composto da 2 (due) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci, che nomina i componenti secondo il metodo di cui all'art. 19.3 dello statuto, assicurando adeguata rappresentanza ai distretti territoriali sopra indicati.

26.4 Il Comitato, se istituito, ha la medesima durata in carica del Consiglio di Amministrazione e viene a scadenza unitamente ad esso."

26.5 Il Comitato, di norma, si riunisce in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui ai membri del Comitato è data notizia e alle quali essi possono assistere, con diritto di intervento sia pur senza diritto di voto.

Lavagno alla pretesa ininfluenza di tale comitato territoriale in ordine alla gestione della società; si confonde l'infatti l'opportunità aggiuntiva che tale Comitato offre ai singoli enti territoriali con l'essenza del "controllo analogo" che, nel caso in esame, è abbondantemente garantito da tutti i presidi sopra richiamati, così come codesta spettabile Autorità ha già avuto modo di verificare nella propria precedente indagine.